

Ai Clienti dello Studio

Imola, 07/10/2021

OGGETTO: NUOVI ADEMPIMENTI PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID19 NEI LUOGHI DI LAVORO DEL SETTORE PRIVATO

Gentile cliente,

lo scorso mercoledì 22 settembre, è entrato in vigore il decreto legge n. 127/2021 che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro privato e pubblico mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19, la cui disciplina è già stata illustrata nella circolare del 24/09/2021.

Questa circolare integrativa, ha lo scopo di essere di supporto nell'applicazione pratica delle misure in oggetto ed a tal fine si allegano alcuni modelli di documenti redatti dallo Studio e che saranno utili all'azienda nell'applicazione della disciplina che entrerà presto in vigore.

Questa è la disciplina in sintesi (già affrontata nella precedente circolare):

1. Nel periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza dovuto al COVID-19, a chiunque svolge un'attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, per accedere ai luoghi di lavoro in cui si effettua la prestazione, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde;
2. La disposizione del punto precedente si applica anche a coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Quindi, ad esempio, anche il professionista che accede al luogo di lavoro, l'amministratore, il socio, il lavoratore somministrato, ecc., devono essere in possesso della certificazione verde;
3. Nell'ambito degli obblighi e delle funzioni di datore di lavoro, entro il 15 ottobre 2021, dovrà definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde da parte dei lavoratori. Pur potendo procedere anche con controlli a campione, questo studio consiglia di fare una verifica del possesso del Certificato Verde, a tutta la popolazione lavorativa.
4. Per la definizione delle modalità operative, vi consigliamo di rivolgervi al vostro Consulente in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro.
5. Per la verifica del Green pass, si potrà procedere sia con l'acquisizione del certificato in forma cartacea e sia utilizzando l'app da scaricare:
 - a. Per android su <https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US>
 - b. Per IOS <https://apps.apple.com/it/app/verificac19/id1565800117>.

6. Il soggetto dedicato a svolgere i controlli, può essere il datore oppure un suo delegato, ed in allegato si troverà l'atto formale da predisporre per delegare un collaboratore a svolgere tale attività di verifica.
7. Nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde o siano privi della stessa al momento dell'accesso al luogo di lavoro, **sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.** Per il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato;
8. **L'accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo del possesso della certificazione verde è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro, raddoppiata in caso di recidiva;**
9. Ai datori di lavoro che non svolgessero le dovute verifiche secondo le prescrizioni, ovvero che non adottassero le misure organizzative per accertare il possesso da parte dei lavoratori della certificazione verde entro il 15 ottobre **si applica una sanzione da 400 a 1.000 euro**, raddoppiata in caso di recidiva;
10. Le sanzioni possono essere accertate da tutti gli organi di controllo incaricati e sono irrogate dal Prefetto.

In allegato si mettono a disposizione:

- **Modello A** – delega lavoratore addetto ai controlli: l'atto formale da predisporre per delegare un collaboratore a svolgere tale attività di verifica.
- **Modello B** – Informativa destinata al lavoratore addetto ai controlli (nominato con il modello A).
- **Modello C** – Informativa ai lavoratori sottoposti ai controlli: da consegnare a tutti i lavoratori prima del 15 ottobre o contestualmente al primo controllo.
- **Modello D** – Comunicazione al lavoratore sull'esito negativo del controllo: tale comunicazione andrà consegnata immediatamente al lavoratore e firmata dallo stesso per ricevuta in caso risulti sprovvisto del green pass.
- **Modello E** – Registro verifiche certificazione

Per ulteriori chiarimenti Vi preghiamo di contattare telefonicamente il nostro studio.

Cordiali saluti,

Donati & Suzzi Associati
Consulenti del Lavoro

Modello A - DELEGA AL LAVORATORE ADDETTO AI CONTROLLI

Il/La sottoscritto/a nato/a il
..... residente in via..... CAP Città
..... Codice Fiscale

Titolare/Legale rappresentante dell'Azienda

DELEGA

il/la sig./sig.ra nato/a il
..... residente in via..... CAP Città
..... Codice Fiscale

Titolare di rapporto di lavoro autonomo/subordinato (selezionare la casistica corrispondente) con
qualifica di a far data dal

al controllo della certificazione verde degli utenti che accedono ai locali, come previsto dal
decreto legge n. 105/2021, dall'art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 e dall'art. 3 del
decreto legge 21 settembre 2021, n. 127.

Operazioni a carico del delegato:

- verifica del possesso della certificazione mediante l'applicazione "VerificaC19" scaricata su dispositivo mobile o altra apparecchiatura idonea messe a disposizione dal datore di lavoro;
- verifica, in alternativa, della certificazione cartacea di esenzione dal green pass;
- verifica dell'identità dell'utente richiedendo l'esibizione di documento di identità in corso di validità;
- verifica della corrispondenza dei dati anagrafici del documento di identità con quelli visualizzati dall'app.

Luogo e Data

Firma del Datore di lavoro

Firma del lavoratore

.....

.....

Modello B - INFORMATIVA AL LAVORATORE ADDETTO AI CONTROLLI

Premesso che

- o ai sensi del DPCM 17 giugno 2021, art. 13, è fatto obbligo di verifica della certificazione green pass di ogni utente prima di accedere ai locali aziendali;
- o Lei è stato individuato quale soggetto incaricato alla effettuazione delle verifiche con atto formale del _____
- o le presenti istruzioni sono da considerarsi disposizioni operative e il mancato rispetto delle stesse comporterà il ricorso a sanzioni disciplinari come previsto dal CCNL applicato e dalla L. 300/70.

COMUNICA LE SEGUENTI ISTRUZIONI

Al fine della verifica del green pass:

- ✓ Potrà essere mostrata la certificazione in formato cartaceo;
- ✓ Potrà essere esibita la certificazione attraverso la lettura del QR code;
- ✓ Potrà essere esibita la certificazione di esenzione dal Green pass attraverso la lettura del QR code.

***Attenzione:** in tutti i casi il soggetto incaricato procederà alla verifica della corrispondenza dei dati anagrafici dell'intestatario mostrati dalla app VerificaC19 o dal documento cartaceo e quelli di un documento di identità in corso di validità.*

N.B. la verifica del documento di identità è una facoltà e non un obbligo in capo al datore

Le procedure di controllo avverranno nei seguenti termini:

1. l'incaricato al controllo chiederà all'utente di mostrare il QR code del suo certificato;
2. tramite la app, funzionante anche senza connessione internet, verrà letto il QR code e ne verrà verificata l'autenticità;
3. avvenuta la verifica del QR code, la app mostrerà le informazioni principali in esso contenute:
 - o nome, cognome e data di nascita dell'intestatario del certificato;
 - o validità del certificato.

Il soggetto incaricato potrà procedere alla verifica della corrispondenza dei dati anagrafici dell'intestatario mostrati dalla app VerificaC19 e quelli di un documento di identità mostrato dall'interessato.

Attenzione:

- è vietato raccogliere dati riferiti alla persona controllata;
- è vietato assumere o conservare alcuna informazione oltre a quanto sopra riportato;

- è vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici;
- nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, evitare di procedere con l'ingresso e chiedere supporto al datore di lavoro o ai responsabili incaricati;
- tenere sempre un comportamento decoroso, senza alterarsi, non riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone controllate;
- far rispettare una distanza minima di un metro tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa;
- è vietato cedere la delega o farsi sostituire da lavoratori che non sono incaricati al controllo del green pass.

Il soggetto incaricato procede, se fornito dall'organizzatore di dispositivo idoneo allo screening della temperatura corporea, ad accertare che questa sia inferiore a 37,5° C, prima di consentire l'ingresso.

Il soggetto incaricato dichiara di aver preso visione della Circolare del Ministero della Salute 28 giugno 2021 (Manuale d'uso per i verificatori VerifierApp "VerificaC19").

Luogo e Data

Firma del Datore di lavoro

Firma del lavoratore

.....

.....

Modello C - INFORMATIVA AI LAVORATORI SOTTOPOSTI AI CONTROLLI

Premesso che

- o ai sensi del DPCM 17 giugno 2021, art. 13, è fatto obbligo di verifica della certificazione green pass di ogni utente prima di accedere ai locali aziendali;
- o Il Sig. è stato individuato quale soggetto incaricato alla effettuazione delle verifiche con atto formale del

INFORMA

Al fine della verifica del green pass:

- ✓ Potrà essere mostrata la certificazione in formato cartaceo;
- ✓ Potrà essere esibita la certificazione attraverso la lettura del QR code;
- ✓ Potrà essere esibita la certificazione di esenzione dal Green pass attraverso la lettura del QR code.

Attenzione: in tutti i casi il soggetto incaricato procederà alla verifica della corrispondenza dei dati anagrafici dell'intestatario mostrati dalla app VerificaC19 o dal documento cartaceo e quelli di un documento di identità in corso di validità.

N.B. la verifica del documento di identità è una facoltà e non un obbligo in capo al datore

Le procedure di controllo avverranno nei seguenti termini:

1. l'incaricato al controllo chiederà all'utente di mostrare il QR code del suo certificato;
2. tramite la app, funzionante anche senza connessione internet, verrà letto il QR code e ne verrà verificata l'autenticità;
3. avvenuta la verifica del QR code, la app mostrerà le informazioni principali in esso contenute:
 - o nome, cognome e data di nascita dell'intestatario del certificato;
 - o validità del certificato.

Il soggetto incaricato potrà procedere alla verifica della corrispondenza dei dati anagrafici dell'intestatario mostrati dalla app VerificaC19 e quelli di un documento di identità mostrato dall'interessato.

Si informa inoltre che:

- è vietato raccogliere dati riferiti alla persona controllata;
- è vietato assumere o conservare alcuna informazione oltre a quanto sopra riportato;
- è vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici;

- nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, è obbligatorio evitare di procedere con l'ingresso;
- occorre rispettare una distanza minima di un metro tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa;

Il soggetto incaricato procederà, se fornito dall'organizzatore di dispositivo idoneo allo screening della temperatura corporea, ad accertare che questa sia inferiore a 37,5° C, prima di consentire l'ingresso.

Luogo e Data

Firma del Datore di lavoro

Firma del lavoratore

.....

.....

Modello D – COMUNICAZIONE AL LAVORATORE – ESITO NEGATIVO DEL CONTROLLO

Sig.

.....

Premesso che

- o ai sensi del DPCM 17 giugno 2021, art. 13, è fatto obbligo di verifica della certificazione green pass di ogni utente prima di accedere ai locali aziendali;
- o Il Sig. è stato individuato quale soggetto incaricato alla effettuazione delle verifiche con atto formale del

LA INFORMIAMO

che in data il controllo del Green Pass in Suo possesso ha dato esito negativo. Come previsto dal D.L. 127 art. 3 non le sarà consentito l'accesso ai locali aziendali dalla data sopra indicata e sarà considerato assente ingiustificato con sospensione dalla corresponsione della retribuzione e di qualsiasi altro compenso o emolumento dalla stessa data.

L'accesso non Le sarà consentito fino al conseguimento del Green Pass valido.

Come previsto dalla normativa vigente, l'assenza di green pass valido non può costituire motivo di licenziamento o di richiamo disciplinare.

Qualora Lei accedesse invece arbitrariamente ai locali aziendali sprovvisto di green pass, sarà soggetto a sanzione amministrativa nonché ad eventuali responsabilità disciplinari derivanti dalla violazione delle norme poste a tutela dell'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le ricordiamo inoltre che, qualora ottenesse un green pass valido, avrà l'obbligo di presentarsi immediatamente in azienda per rendere la propria prestazione lavorativa poiché la mancata prestazione in possesso di certificazione verde La espone sin dal primo giorno a responsabilità disciplinare per assenza ingiustificata.

Luogo e Data

Firma del Datore di lavoro o delegato ai controlli

Firma del lavoratore

.....

.....

